




AMRELLER



FARE AFFARI IN LIBIA
OPPORTUNITÀ E SFIDE DELLA TRANSIZIONE





INDICE

1. Il mercato
2. Il quadro costituzionale
3. Il sistema legale
4. Relazioni commerciali tra Libia ed Italia
5. Costituire una società in Libia
6. Imposizione sul reddito delle società
7. Normativa sull'imposta di bollo
8. IVA e imposta sulle vendite
9. Imposta sui patrimoni immobiliari
10. Esenzioni fiscali
11. Accordi per la concessione e la ripartizione della produzione con la Società Nazionale del Petrolio
12. Agenzia commerciale
13. La contrattazione con il settore pubblico
14. I Contratti EPC
15. Forza maggiore
16. Risoluzione delle controversie
17. Tutela degli investimenti

CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

AMERELLER LEGAL CONSULTANTS

Contatti



Premessa ed esonero da responsabilità

La finalità di questa Guida è quella di fornire a potenziali investitori alcune informazioni essenziali sul sistema giuridico libico, nonché su alcune condizioni e requisiti necessari per svolgere attività di impresa in Libia.

Questa Guida non rappresenta un parere legale sulle questioni in essa trattate e non deve, pertanto, essere considerata come se fosse un parere legale esauriente o formale rispetto ad alcuna delle materie trattate al suo interno, né, tantomeno, come una raccomandazione da parte dei nostri Studi sul “se” investire o meno in Libia.

Per qualsiasi approfondimento relativo agli argomenti e alle materie oggetto di questo Guida vi preghiamo di rivolgervi alle persone indicate all’ultima pagina.

1. Il mercato

La caduta del Regime Gheddafi nell'agosto 2011 ha segnato la fine di un'era ed è difficile prevedere in quale direzione si muoverà in futuro la Libia. Le settimane ed i mesi a venire porteranno opportunità e sfide per le società che operano in Libia e per gli investitori che mirano al mercato libico.

Il potere politico è attualmente esercitato dal Consiglio Nazionale Transitorio (CNT), che comprende personalità con backgrounds differenti e con differenti posizioni politiche. Il CNT ha annunciato che la ricostruzione del paese è una priorità assoluta. Questo richiederà l'immediata ripresa della produzione petrolifera. Considerata la carenza di greggio di alta qualità sui mercati mondiali, si tratta di un interesse comune tanto alla Libia quanto all'industria petrolifera internazionale.

Nel settembre 2011, su invito del CNT, la Banca Mondiale si è unita alle Nazioni Unite ed all'Unione Europea per coordinare gli aiuti alla Libia nella costruzione del futuro del paese dopo mesi di disordini e conflitti.

La transizione politica in Libia richiederà del tempo ed il risultato è ancora incerto. Rispetto all'economia, tuttavia, gli analisti ritengono che tra non molto verrà riacquisita la fiducia e che l'industria petrolifera riprenderà a pieno ritmo. In ogni caso ci vorrà del tempo per la ripresa economica.

La guerra civile ha provocato grossi danni all'economia. La produzione di petrolio e le esportazioni, che precedentemente generavano il 90% del PIL del paese, hanno subito un arresto. Una società di ricerca del mercato globale ha rivisto le sue previsioni sulla reale crescita del PIL nel 2011 in ribasso del 23,2%. Una stima completa dei danni subiti dalle infrastrutture del paese sarà possibile solo quando la sicurezza nel paese sarà pienamente ripristinata.

Nel dicembre 2011 l'UE, in esecuzione di un ordine impartito dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ha annunciato la sospensione delle sanzioni finanziarie e lo scongelamento dei fondi e dei beni della Banca Centrale Libica e della Libyan Foreign Bank, aprendo così la strada al rimpatrio di oltre 40 milioni di dollari, per aiutare il CNT nella ricostruzione del paese e nel rilancio dell'economia libica.

Si prevede che i prossimi investimenti si concentreranno sulla ricerca e produzione di petrolio e gas (e servizi correlati), raffinaria, energia e costruzioni. Nel medio periodo, sono altresì previste opportunità nel settore delle infrastrutture, sanitario, turistico, manifatturiero, dei servizi finanziari ed assicurativi e dei beni di consumo.

2. Il quadro costituzionale

In base ai principi generali di diritto Internazionale, gli investitori stranieri sono tutelati contro i cambiamenti dei regimi politici, quand'anche essi siano radicali come quello che ha segnato la fine del Regime di Gheddafi. La tutela include, in generale, i cambiamenti nella legislazione nazionale che possano arrecare pregiudizio agli investitori o che siano in contrasto con il principio di continuità dello Stato. In primo luogo, lo stato libico e le entità statali continueranno ad essere vincolate dai trattati internazionali e dai contratti statali¹. Tuttavia, si prevede che il CNT introdurrà progressivamente un certo numero di emendamenti legislativi.

Il diritto Internazionale tutela sia i diritti che le legittime aspettative degli investitori stranieri e delle parti contrattuali e, in questo senso, eventuali cambiamenti pregiudizievoli nella legislazione potrebbero essere esclusi.

Ad agosto 2011 il CNT ha emanato una Dichiarazione Costituzionale composta da 37 articoli, finalizzata a disciplinare l'esercizio del potere politico durante il periodo di transizione e fino all'elezione del Consiglio Nazionale Generale che succederà al CNT. Un'assemblea costituzionale sarà incaricata di redigere la nuova costituzione libica che verrà poi sottoposta a referendum, probabilmente a fine 2012. Sebbene la natura giuridica e gli effetti della Dichiarazione Costituzionale siano difficili da definire, essa contiene alcune indicazioni per il futuro. Oltre alla liberalizzazione politica e alla democratizzazione, uno dei principali obiettivi della Dichiarazione Costituzionale è quello di diversificare l'economia che, tradizionalmente, è sempre stata dipendente dal petrolio. Un'altra priorità è la promozione dell'iniziativa del settore privato. Fin quando la nuova Costituzione non entrerà in vigore, la dichiarazione sostituirà le Proclamazioni e Dichiarazioni Costituzionali del precedente regime (che servivano soprattutto per rafforzare la legge di Gheddafi)².

3. Il sistema legale

La Libia ha un sistema giuridico di *civil law*, parzialmente influenzato dalla Shari'a Islamica. I fondamenti della legislazione sono simili a quelli dell'Egitto e di altri stati Arabi.

Il Codice Civile Libico prevede la seguente gerarchia delle fonti del diritto: la legge, I principi della Shari'a Islamica, gli usi, i principi di diritto naturale e l'equità. La legislazione positiva è costituita in particolare dal Codice Civile del 1954, dal Codice di Procedura Civile e Commerciale del 1953, e dal Codice Commerciale che è stato completamente rivisto nel 2010 e che disciplina materie quali il diritto societario e fallimentare. Inoltre, vi sono numerosi decreti dell'Era Gheddafi che disciplinano diversi aspetti dell'economia. Questi decreti hanno reso difficile per gli investitori stranieri muoversi nel sistema giuridico libico. Una revisione

¹ Un'eccezione può esser prevista per quelle leggi che violano palesemente i principi di giustizia e quegli obblighi che sono "odiosi". Queste ipotesi tuttavia si applicheranno molto di rado.

² Prima del cambiamento di regime, la struttura legale e governativa della Libia era basata su due documenti costituzionali: la Proclamazione Costituzionale del dicembre 1969 e la Dichiarazione di Insediamento dell'Autorità Popolare, emessa nel marzo 1977. Entrambe radicavano una peculiare forma di governo chiamata Jamahiriya ("la legge delle masse") che rappresentava un misto di ideali islamici e socialisti.



sistematica della legislazione economica rappresenterà un compito cruciale per il futuro legislatore libico.

Al momento l'amministrazione libica sta lentamente cercando di tornare alla normalità. Devono pertanto essere messi in conto significativi ritardi nei procedimenti amministrativi, incluse le registrazioni e le istanze. Il funzionamento della pubblica amministrazione ha subito un arresto totale durante alcuni mesi di guerriglia. La conseguenza è stata il verificarsi di un grosso arretrato di questioni pendenti.

4. Relazioni commerciali tra Libia e Italia

Storicamente l'Italia rappresenta il più importante partner commerciale della Libia. Fonti ufficiali indicano che l'Italia è il primo paese esportatore dalla Libia, e il quinto importatore, con un interscambio, nel 2010, di oltre 12 miliardi di euro.

La forte relazione tra questi due paesi è legata, in particolare, al settore dell'energia, e si è rafforzata ulteriormente negli ultimi anni grazie all'abolizione dell'embargo nel 2003 e, soprattutto, alla stipula, nel 2008, del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra Italia e Libia.

Il Trattato ha lo scopo di porre fine ai dissidi tra i due paesi e alle pretese della Libia legate al periodo del colonialismo italiano, così come di rafforzare la cooperazione ed il partenariato tra i due paesi. La cooperazione è prevista in molti settori: economia, industria, energia, difesa, cultura ecc.

Attualmente la Libia, è quinta nell'elenco dei paesi fornitori dell'Italia e rappresenta il 4,5% delle importazioni italiane, mentre l'Italia, rispetto alla Libia, continua ad essere il primo paese esportatore, il terzo paese investitore d'Europa e il quinto nel mondo.

Il forte legame tra Italia e Libia è altresì confermato dalla stabile presenza in Libia di oltre 100 imprese italiane, operanti soprattutto nell'industria petrolifera, nelle infrastrutture e nei settori della meccanica, della tecnologia e immobiliare.

Recentemente, in occasione di una visita ufficiale in Libia, il nuovo primo ministro italiano Mario Monti, ed il primo ministro libico Adbel Rahim Al-Kib hanno stipulato un nuovo accordo, la c.d. "Dichiarazione di Tripoli" (sottoscritta il 21 gennaio 2012) finalizzata, sostanzialmente, a rafforzare le previsioni e le finalità del Trattato del 2008, tenendo però di conto il nuovo scenario politico e i cambiamenti verificatisi a seguito della caduta del regime di Gheddafi.

5. Costituire una società in Libia

Le società straniere, per poter operare in Libia, devono costituire una sede locale. La legge libica infatti non consente di esercitare un'attività di impresa in assenza di una sede registrata *in loco*.

Attualmente è possibile costituire in Libia una società in una delle seguenti forme:

- **Joint Venture:** la joint venture (“Mushtarika”) è una società per azioni posseduta almeno al 35% da un soggetto libico. Il capitale sociale minimo di una Mushtarika è di un milione di dinari libici, di cui almeno il 30% deve essere versato al momento della costituzione, e il restante deve essere pagato nell’arco dei successivi cinque anni. Questo tipo di società è di solito utilizzato per la costituzione di joint ventures tra soggetti stranieri e soggetti libici.
- **Branch:** una società straniera, per poter aprire una branch in Libia, non ha bisogno di avere un partner (o uno sponsor) libico. Tuttavia, la società straniera deve dimostrare di avere una certa esperienza nel proprio settore di attività. Inoltre, le attività che le branches straniere possono esercitare si limitano a quelle che sono indicate in un elenco pubblicato dal Ministro dell’Economia. Al momento della registrazione della branch, la società madre deve depositare almeno 150.000 dinari libici presso una banca locale. Il vantaggio di aprire una branch è che la società non è vincolata alla necessità di avere un socio libico.
- **Impresa di Investimento:** in base alla legge sull’Investimento n. 9 del 2010, gli investitori possono costituire delle imprese di investimento per esercitare attività in tutti i principali settori dell’industria fatto salvo lo sfruttamento e la produzione di petrolio. Il progetto di investimento può anche appartenere totalmente all’investitore straniero a condizione che l’ammontare dei fondi investiti sia superiore a cinque milioni di dinari libici.

Se, invece, al progetto partecipa un soggetto libico nella misura di almeno il 50%, il minimo ammontare dell’investimento è di due milioni di dinari libici.

L’impresa di investimento beneficia di alcune esenzioni fiscali e doganali. Gli utili e i dividendi sono liberamente trasferibili e l’investitore può possedere beni immobili in Libia. L’impresa di investimento è particolarmente adatta per quegli investitori stranieri intenzionati ad intraprendere in Libia progetti con elevati livelli di capitale.

- **Impresa in Zona Franca:** la costituzione di un’impresa in zona franca è, in virtù della legge 9 del 2010, soggetta ad un regime speciale. In base alla legge 9 del 2010 e relativi regolamenti attuativi, un’impresa può essere costituita in una zona franca per la lavorazione o trasformazione di beni e per la prestazione di servizi. L’impresa in una zona franca deve versare un capitale di almeno 100.000 dinari libici. L’impresa in una zona franca gode di esenzioni e benefici simili a quelli riconosciuti alle imprese di investimento. Attualmente l’unica zona franca è rappresentata dalla città di Misurata, situata a circa 200 km ad est di Tripoli. Misurata, in quanto zona franca, gode di una certa popolarità tra gli investitori. Tuttavia, al momento, non è paragonabile alle zone franche egiziane o degli stati del Golfo.

Si noti che ulteriori restrizioni, come per esempio la previsione di limiti alle partecipazioni straniere, sono previste in specifiche normative, tipo quelle in materia di servizi nel settore petrolifero, bancario ed assicurativo.

Intraprendere attività economiche in Libia richiede un'attenta pianificazione sotto il profilo legale ed inoltre, considerate le restrizioni imposte alle partecipazioni straniere, gli accordi sul governo societario risultano spesso complessi.

In questo momento non è ancora chiaro quali cambiamenti il CNT intenda apportare nel medio periodo, e nel caso, quali liberalizzazioni verranno attuate.

6. Imposizione sul reddito delle società

La Libia ha un sistema classico di tassazione. Gli utili sono tassati con un'aliquota del 20% nell'anno fiscale in cui vengono percepiti. Tuttavia, se distribuiti, i dividendi sono esenti da tassazione a prescindere dal fatto che il socio che li percepisce sia o meno residente in Libia.

Il Trattato contro la doppia imposizione tra Italia e Libia del 2009 non è ancora entrato in vigore.

In base alla legge libica sulle imposte sui redditi, tutti i redditi prodotti in Libia sono soggetti ad imposizione in Libia. In Libia sono soggette ad imposizione le seguenti entità giuridiche:

- le società costituite in base al diritto commerciale libico (incluse le joint-ventures cc.dd. "mushtarika" e le società a partecipazione statale);
- le branches di società straniere; e
- altre persone giuridiche, sia pubbliche che private, la cui principale attività rientri nel settore del commercio, dell'industria o degli investimenti nel mercato immobiliare.

In caso di costituzione di partnerships ciascun partner è tassato sulla propria quota di profitto nella partnership stessa.

L'imposta è applicata sul risultato netto realizzato nell'anno fiscale. Il risultato netto viene determinato sulla base di tutte le fonti di reddito dedotti i costi sostenuti per generare il reddito stesso. Esistono regole particolari che disciplinano le deduzioni in base alle variazioni della legge sulle imposte sui redditi. Queste regole includono, per esempio, le rate di ammortamento, il fondo rischi su debiti, i contributi pagati in base al fondo pensionistico dei dipendenti e le donazioni effettuate in favore di associazioni caritatevoli senza scopo di lucro.

L'imposta viene calcolata in due fasi. Una prima fase è basata sulla dichiarazione dei redditi e prevede il pagamento dell'imposta in quattro rate dovute dal 10 al 25 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In seguito ad una verifica fiscale condotta dalla autorità finanziaria l'imponibile potrà essere ricalcolato. In sostanza la Libia applica ancora un sistema di tassazione su reddito presunto calcolato come una percentuale variabile dal 10 al 40 per cento del fatturato in base alla tipologia di attività svolta dalla società.

- Costruzioni (inclusi i progetti chiavi in mano): 12-20%;
- servizi: 18-25%;
- progettazione, supervisione, consulenza e ingegneria: 25-40%; e
- fornitura: 5-8%.

Il riferimento normativo per l'applicazione del sistema di tassazione su reddito presunto per quanto riguarda le branches di società straniere è l'art. 67 della legge sulle imposte sui redditi. L'imposta da pagare è il risultato del reddito presunto moltiplicato per l'aliquota applicabile.

L'imposta sui redditi di impresa è applicata con un'aliquota fissa pari al 20% dell'importo del risultato netto. È inoltre prevista un'ulteriore tassa c.d. "tassa Jihad" pari al 4% del reddito imponibile.

I dividendi, gli interessi e le royalties non sono soggetti a ritenuta.

- Non è prevista alcuna ritenuta sui dividendi distribuiti da società residenti in Libia, a prescindere dal fatto che il soggetto a cui sono attribuiti risieda o meno in Libia;
- non è prevista alcuna ritenuta sugli interessi pagati a società non residenti; tuttavia il soggetto erogante può essere considerato come il sostituto del soggetto beneficiario non residente ed essere pertanto tassato sugli interessi erogati come se fossero reddito ordinario;
- non è prevista alcuna ritenuta sulle royalties pagate a società non residenti; tuttavia tali royalties (salvo che nel settore del petrolio e del gas) sono tassate come reddito ordinario.

La legge libica sulle imposte sui redditi non prevede specifiche regole contro l'elusione fiscale. In genere, in caso di dichiarazioni dei redditi inesatte ovvero in caso di elusione fiscale l'autorità finanziaria può rideterminare l'imponibile e irrogare sanzioni in base alla legge sulle imposte sui redditi. Non esistono regole specifiche sul *transfer pricing*. La legge sulle imposte sui redditi non contiene alcuna previsione sulle CFC (*controlled foreign companies*).

In caso di subappalto di qualsiasi opera in Libia, il contribuente è tenuto a dichiarare il subappalto all'autorità finanziaria entro 60 giorni dall'avvenuta stipula del relativo contratto. Se il subappaltatore non è residente in Libia, il contribuente, in base all'art. 23 della legge sulle imposte sui redditi, è considerato come il sostituto del subappaltatore rispetto a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione fiscale. È consigliabile prevedere nel contratto di subappalto la trattenuta da parte del contribuente, di una certa percentuale del compenso del subappaltatore per poter far fronte agli obblighi fiscali del subappaltatore.

7. Normativa sull'imposta di bollo

L'imposta di bollo deve essere assolta a diverse aliquote in relazione a vari scritti, documenti, pubblicazioni, annunci pubblicitari ecc. così come in relazione a determinate transazioni o altre fattispecie previste dalla legge. In pratica tutti i contratti e le fatture relative a un contratto sono soggetti all'imposta di bollo. La normativa sull'imposta di bollo contempla 45 tabelle riportanti l'indicazione delle aliquote applicabili ai vari documenti e atti. Le aliquote sono solitamente comprese tra l'1% e l'1,5% e in caso di registrazione di contratti 0.5%.

L'aliquota per gli appalti, i servizi o l'esecuzione di opere è stata ridotta all'1% del valore del contratto. I contratti conclusi dal contribuente devono essere registrati presso l'ufficio competente entro 60 giorni dalla loro stipula. I conferimenti, sia in denaro che in natura, fatti ad una società libica al momento della costituzione o in occasione di un incremento di capitale sono soggetti ad imposta di bollo ad un'aliquota dello 0.05% del valore nominale delle quote emesse come contropartita del conferimento stesso.



8. IVA e imposta sulle vendite

In Libia non è ancora stata emanata una normativa in materia di IVA e di imposte sulle vendite.

9. Imposta sui patrimoni immobiliari

In Libia non esiste alcuna imposta sui patrimoni immobiliari.

10. Esenzioni fiscali

Le società costituite in base alla legge sull'Investimento n. 9 del 2010, a condizione che raggiungano determinati obiettivi previsti dalla stessa legge, godono delle seguenti esenzioni e privilegi:

- esenzione da tutte le tasse doganali e dalle tasse sui macchinari, attrezzature e strumenti necessari per l'esecuzione del progetto;
- esenzione da tutte le tasse doganali e dalle tasse, per un periodo di cinque anni, sulle attrezzature importate, pezzi di ricambio e materie prime necessari per l'esecuzione del progetto;
- esenzione dalle imposte sul reddito relativo all'attività oggetto del progetto per un periodo di cinque anni che, a seconda della natura del progetto, decorrono dall'inizio della produzione o dei lavori. Questo periodo può essere incrementato di un ulteriore periodo di tre anni su decisione del Comitato Generale Popolare emessa su iniziativa del Segretario. Anche i ricavi derivanti dal progetto, se reinvestiti, possono beneficiare delle medesime esenzioni;
- esenzione dalle tasse di produzione, importazione ed esportazione sui beni importati ed esportati.

11. Accordi per la concessione e la ripartizione della produzione con la Società Nazionale del Petrolio

Ci si aspetta che l'industria petrolifera e del gas giochi un ruolo chiave nella ricostruzione dell'economia libica. Wood Mackenzie definisce le risorse libiche di petrolio e gas come "altamente inesplorate", mettendo in evidenza come solamente circa il 25% della Libia sia oggetto di accordi di esplorazione con le società petrolifere.

L'esplorazione e la produzione di petrolio e gas in Libia è disciplinata dalla Legge sul Petrolio (legge n. 25 del 1995, come modificata nel 1983) e dal decreto n. 10 del 1979, che ha riorganizzato la Società Nazionale del Petrolio (NOC), legittimandola a stipulare ogni tipo di accordo per lo sfruttamento del petrolio. Anche di recente ci sono stati molti tentativi di emanare una nuova legge sul petrolio e molti progetti di legge sono stati oggetto di dibattito legislativo, ma nessuno di essi è poi stato approvato. Da ultimo un progetto di legge è stato presentato nel 2010 ma il Governo lo ha prontamente bocciato.



Al momento, le società petrolifere internazionali operano in Libia o sulla base di “accordi di ripartizione dell’ esplorazione e della produzione” (EPSA) ovvero sulla base di “accordi per la ripartizione dello sviluppo e della produzione” (DEPSA). Gli accordi EPSA rappresentano la via più comune per le società straniere per intraprendere attività di esplorazione petrolifera in Libia. Questi accordi si basano su modelli standard e, dal 1974, ci sono state quattro generazioni di accordi EPSA.

Di solito, in questi accordi con la NOC, la scelta della legge si riferisce esplicitamente alla Legge sul Petrolio e relativi regolamenti che vengono inclusi negli accordi stessi. Questi accordi prevedono generalmente una clausola arbitrale (che spesso rimanda alle regole della Camera di Commercio Internazionale).

12. Agenzia commerciale

L’agenzia commerciale e la distribuzione sono per lo più disciplinate dal Codice di Commercio che ha abrogato la legge sull’Agenzia Commerciale n. 6 del 2004. I regolamenti attuativi della legge sull’Agenzia Commerciale n. 136 del 2004 (che continua ad essere in vigore) contengono un ampio elenco di beni e servizi per i quali è richiesto un agente di commercio locale (costituiscono importanti eccezioni i generi alimentari e i materiali di costruzione). Soltanto un cittadino libico o una società interamente posseduta da soggetti libici può assumere il ruolo di agente di commercio. Tuttavia per le importazioni a fini privati o finalizzate ad uno specifico progetto, non è necessario l’intervento di un agente di commercio o di un distributore locale.

Le leggi che disciplinano l’agenzia e la distribuzione sono state oggetto di numerose modifiche, frutto dei cambiamenti politici del governo libico che hanno interessato la nazione.

13. La contrattazione con il settore pubblico

I contratti con il settore pubblico sono soggetti a regole speciali. È verosimile che, nell’immediato futuro, questi contratti continueranno ad avere un ruolo chiave negli affari libici.

La contrattazione con il settore pubblico è regolata dal Regolamento sui Contratti Amministrativi n. 563 del 2007 che si applica a tutti i contratti stipulati con enti pubblici libici ovvero ai contratti relativi a progetti di sviluppo finanziati con denaro pubblico. Oltre alle disciplina degli appalti, il Regolamento sui Contratti Amministrativi contiene regole speciali relative ai contratti pubblici. Le norme del Regolamento sui Contratti Amministrativi sono vincolanti. Esse non consentono la scelta della legge regolatrice del contratto e prevedono inoltre la giurisdizione esclusiva del giudice libico.

Soltanto con il permesso preventivo del Comitato Generale Popolare è possibile inserire in questi contratti una clausola arbitrale.

14. Contratti EPC

I contratti EPC (*Engineering, Procurement and Construction*) sono spesso basati su modelli internazionali e sono altresì soggetti alle previsioni del Codice Civile libico o del Regolamento

sui Contratti Amministrativi, a seconda che il datore di lavoro sia una società privata ovvero un soggetto pubblico. È importante sapere che la legge libica impone a carico dell'architetto e dell'appaltatore una garanzia decennale relativa alle "opere fisse" (così detta "responsabilità decennale"). Le norme sulla responsabilità decennale sono inderogabili e costituiscono parte dell'*ordre public* libico. Un giudice libico applicherà la legge locale ai progetti intrapresi in Libia anche nel caso in cui sia stata pattuita una legge straniera come legge regolatrice del contratto.

In linea generale è possibile limitare o escludere la responsabilità per certi tipi di danni tranne che per dolo o colpa grave.

L'appaltatore può essere obbligato ad assumere un certo numero di lavoratori locali.

15. Forza maggiore

Sia il Codice Civile che il Regolamento sui Contratti Amministrativi disciplinano la forza maggiore e l'impossibilità della prestazione. Negli ultimi mesi le società internazionali hanno fatto (e continuano a fare), affidamento su tali norme in molti casi. Queste norme solitamente vengono modificate e specificate nei vari contratti. Tuttavia, in linea di massima, la forza maggiore può essere invocata fin tanto che permangano le circostanze eccezionali che la caratterizzano. Ciò significa che non appena la situazione in Libia tornerà alla normalità, le società internazionali non potranno più fare affidamento su dette previsioni.

16. Risoluzione delle controversie

Intraprendere azioni legali dinnanzi ai tribunali libici è generalmente impegnativo e dispendioso in termini di tempo.

I tribunali libici sono competenti per quanto riguarda le azioni intraprese nei confronti di cittadini o enti libici, o aventi ad oggetto beni immobili siti in Libia. Per quanto sia possibile scegliere la legge regolatrice del contratto, in pratica è poi difficile farla valere dinnanzi ai tribunali locali.

La possibilità di devolvere le controversie in arbitrato è soggetta ad alcune limitazioni. Per esempio, nei contratti regolati dal Regolamento sui Contratti Amministrativi, è necessario il previo consenso da parte del Comitato Popolare (o dell'organo che lo sostituirà in futuro).

La Libia non è uno stato membro della Convenzione di New York sul Riconoscimento e l'Esecuzione dei Lodi Arbitrali Stranieri (1958). Tuttavia è possibile applicare la Convenzione Riyadh sulla Cooperazione Giudiziaria (1983)³, che prevede, tra l'altro, un meccanismo base per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze e lodi arbitrali tra gli stati (arabi) membri.⁴

³ Entrata in vigore dall'ottobre 1985. La Convenzione disciplina l'esecuzione di sentenze rese all'esito di controversie civili e commerciali tra stati Arabi, e si applica ai lodi arbitrali. In force since October 1985.

⁴ La Convenzione è stata firmata da 20 stati arabi Algeria, Bahrain, Gibuti, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Sultanato di Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi e Yemen. La Convenzione è stata ratificata dall'Iraq, Yemen, Mauritania, Giordania, Siria, Somalia, Tunisia e Libia.



Inoltre, il Codice di Procedura Civile consente, in via di principio, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e dei lodi arbitrali stranieri. In passato, tuttavia, questa non si è rivelata una possibilità fattibile, pertanto non resta che aspettare quando e se questa situazione cambierà.

17. Tutela degli investimenti

La Libia ha stipulato alcuni trattati bilaterali sull'investimento (BITs) con un certo numero di stati, tra cui l'Italia (2000), l'Austria (2002), la Svizzera (2003), il Portogallo (2003), la Germania (2004), la Francia (2004), il Belgio-Lussemburgo (2004), Malta (1973 and 2004) e la Spagna (2007). Inoltre, la Libia ha stipulato BITs che non sono ancora entrati in vigore, anche con altri stati tra cui il Sud Korea (2006), l'India (2007), la Russia (2008), la Turchia (2009), e la Cina (2010). Non vi sono invece BITs né con gli Stati Uniti né con la Gran Bretagna.

La Libia non ha ratificato la Convenzione ICSID (*Centro Internazionale per la Risoluzione di Controversie in Materia di Investimenti*). Questo significa che il foro competente per le controversie tra gli investitori e il governo libico dipenderà da quanto sia stato previsto nei relativi BITs, e può rendersi opportuno che le parti internazionali si accordino per rimettere le controversie all'ICSID conformemente alle cc.dd. Additional Facility Rules.



CBA Studio Legale e Tributario

Ancorché nato nel 2009, CBA Studio Legale & Tributario vanta in realtà una tradizione quasi trentennale. Era infatti il 1986 quando veniva fondato a Milano lo Studio Camozzi & Bonissoni. Con un approccio altamente innovativo e sicuramente “rivoluzionario” rispetto alla realtà professionale dell’epoca, lo Studio da subito si è dotato di una struttura attiva ed organizzata, focalizzandosi sul lavoro di team per ottenerne i massimi benefici e far fronte al rapido sviluppo ed alle mutevoli esigenze del mercato, nonché a una sempre più crescente richiesta di internazionalizzazione e di specializzazione.

Nel 2007 dall’integrazione tra lo Studio Camozzi & Bonissoni e lo Studio Varrenti Avvocati Associati, nasceva lo Studio Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati con l’obiettivo di potenziare il progetto di internazionalizzazione.

Nel gennaio 2009 dall’unione dello Studio Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati con lo Studio LCA – legali e commercialisti d’impresa, realtà solida e leader nell’area del Triveneto, nasceva CBA Studio Legale e Tributario. Un’identità unica e sinergica, sempre più radicata ed apprezzata sul mercato sia nazionale che internazionale, pronta ad offrire ai propri clienti prestazioni professionali di alta qualità, competitive ed efficaci.

Con sedi a Milano, Roma, Padova, Venezia e Monaco di Baviera, CBA garantisce un’efficace presenza sul territorio a beneficio del rapporto tra i professionisti dello Studio e le organizzazioni imprenditoriali.

CBA opera nei seguenti settori di attività:

- Antitrust
- Automotive
- Aviation
- Banking & finance
- Capital markets e regulatory
- Contenzioso
- Corporate M&A e private equity
- E-commerce
- Energia, infrastrutture e project finance
- Fashion
- Food & beverage
- Giochi e scommesse
- Lavoro
- Non profit
- Privacy
- IP e IT
- Real estate
- Responsabilità da prodotto
- Restructuring
- Sport media & entertainment
- Tax
- Tutela e trasferimento di patrimoni e di imprese familiari

Il Project MENA


Lo scorso febbraio CBA ha compiuto un ulteriore passo avanti sulla strada dell'internazionalizzazione, siglando una *best friendship alliance* con lo studio Amereller Rechtsanwälte ed espandendo la propria attività nella regione del MENA (Middle East – North Africa) attualmente interessata da grandi progetti di sviluppo e ristrutturazione. CBA oggi vanta pertanto una presenza nei paesi della regione in questione, inclusi Egitto, Qatar, Iraq ed Emirati Arabi.

Contestualmente CBA ha fondato a Tripoli un *co-branded office* con lo Studio P&A Legal, presente e attivo da diversi anni nell'area geografica di riferimento.

Il progetto MENA si inserisce nell'ambito del più ampio progetto di internazionalizzazione dello Studio, affidato all'IPG (*International Practice Group*) composto da alcuni soci dello Studio. Le attività attraverso cui l'IPG intende attuare l'espansione anche all'estero di CBA comprendono la stipula di *best friendship alliances* così come l'apertura di uffici "condivisi" con studi professionali internazionali, nonché la possibilità per i professionisti dello Studio di effettuare *secondments* presso le sedi estere di prestigiosi studi internazionali.

Sono incaricati dell'attuazione dei progetti in questione i seguenti soci:

Angelo Bonisconi



Milano

angelo.bonisconi@cbalex.com

Dottore commercialista e *managing partner* dello Studio, vanta una significativa esperienza nell'ambito delle operazioni straordinarie. Ha infatti assistito la maggior parte di fondi di private equity nazionali ed internazionali tanto nella fase di *start up* quanto in quella di investimento/disinvestimento. Ha inoltre assistito in alcuni casi il ceto bancario e in altri le società, nelle operazioni di ristrutturazione finanziaria secondo le varie procedure.

Alessandro Varrenti



Milano - Roma

alessandro.varrenti@cbalex.com

Avvocato con un'importante formazione internazionale legata ad esperienze professionali negli Stati Uniti ed in Francia. Specializzato in corporate, M&A e Private Equity, ha guidato operazioni di grandi rilievo, assistendo clienti italiani e stranieri. È responsabile dell'IPG ed ha un ruolo primario nell'attuazione e sviluppo del progetto MENA.

Mattia Dalla Costa



Monaco di Baviera - Padova
mattia.dallacosta@cbalex.com

Avvocato in Italia e Rechtsanwalt in Germania, opera presso la sede di Monaco, dove è a capo del dipartimento di Proprietà Industriale ed Information Technology ed è tra i Soci responsabili dell'International Practice Group. Dal 1993, ed in ragione della sua formazione estera, si occupa di consulenza e contenziosi internazionali in materia di proprietà industriale ed in materia commerciale e societaria a favore di aziende che operano in Italia e sui mercati esteri.

Luca Ferrari



Padova - Milano
luca.ferrari@cbalex.com

Avvocato, è tra i Soci responsabili dell'attività internazionale, guida il dipartimento di diritto sportivo, media & entertainment. Si occupa di consulenza legale di diritto commerciale in ambito internazionale e nazionale nonché di diritto sportivo, commerciale-sportivo, diritti di immagine e trasmissione e organizzazioni di eventi. Ha maturato una lunga esperienza anche nel contenzioso sportivo nazionale ed internazionale in materie disciplinari ed economiche.

Franco Fabris



Padova
franco.fabris@cbalex.com

Avvocato, vanta un'esperienza ultraventennale in procedimenti ordinari e arbitrali, in materia di diritto civile, fallimentare e commerciale. Presta quotidiana assistenza e consulenza a società di costruzioni, sviluppatori ed investitori, imprese italiane ed estere. E' inoltre esperto in diritto del lavoro e relazioni industriali, nel trasferimento di imprese, nonché nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendali.



Roberto Salin



Padova

roberto.salin@cbalex.com

Dottore commercialista, svolge attività di assistenza e consulenza a primarie società industriali e finanziarie in ambito nazionale ed internazionale. Si occupa di fiscalità internazionale (imposizione diretta e indiretta), ristrutturazioni societarie e contenzioso tributario.

Contatti

CBA Studio Legale e Tributario
Galleria San Carlo, 6 - 20122 Milano
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816

Via Flaminia, 135 - 00197 Roma
Tel. +39 06 809132201
Fax +39 06 8077527

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova
Tel. +39 049 8775811
Fax +39 049 666086

Via G. Pepe, 2 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. +39 041 2384411
Fax +39 041 2384444

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München (D)
Tel. +49 89 99016090
Fax +49 89 990160999

Web site: www.cbalex.com



AMERELLER LEGAL CONSULTANTS

AMERELLER LEGAL CONSULTANTS è uno studio legale Internazionale con sedi tra il Medio Oriente e la Germania. Lo Studio è specializzato in diritto societario e commerciale del Medio Oriente ed è uno dei pochi studi legali ad essere presente nei mercati chiave di quella regione. Questo gli consente di toccare con mano la vitalità di questo dinamico ambiente legale e di fornire ai clienti assistenza su misura, seguendoli nelle operazioni intraprese nel mondo arabo.

AMERELLER LEGAL CONSULTANTS ha ricoperto ruoli primari in alcune delle maggiori operazioni effettuate in Medio Oriente, soprattutto in Egitto, Libia, Iraq, Saudi Arabia, Siria, Oman, Qatar, ed Emirati Arabi. L'attenzione personalizzata nell'assistenza ai clienti tra i confini di vari paesi e vari settori industriali, è un elemento centrale nella cultura dello Studio. Esso mira a fornire ai clienti quella professionalità, esperienza e qualità offerta dai migliori studi legali, nonché quell'attenzione personale e conoscenza pratica, possibile solo grazie alla presenza in loco.

AMERELLER LEGAL CONSULTANTS ha sedi al Cairo, Damasco, Dubai, Ras Al Khaimah, Baghdad, Basra and Erbil, nonché a Berlino e Monaco. Lo Studio è guidato da sei partners che si avvalgono della collaborazione di un team di 30 avvocati preparati a livello internazionale, multilingue e con esperienza, che sono sensibili alle sfumature culturali e legali dell'operare con successo nel mondo arabo. Attraverso un network di studi legali, con cui intratteniamo rapporti di collaborazione e di amicizia, copriamo tutte le giurisdizioni del Nord Africa e del Medio Oriente, incluse Iran ed Afghanistan.

Contatti

Maghrib Street (next to Hariri high school – opposite to Indian embassy/Al-Dahhan mosque)
Baghdad, Iraq
Tel.: +964 1 425 1038
Fax: +964 1 425 1038
baghdad@amereller.com

International Zone (Green Zone) ufficio satellite
Sabre Compound–Sabre HQ
District 215 Street 7
IZ (Green Zone), Iraq
Baghdad, Iraq
Tel.: +964 740 032 3429 / +1 801 839 2403

60 Metre Street
Concept Tower
District 340 - 6699, Erbil, Iraq
Tel.: +964 750 385 2318
erbil@amereller.com

Contatti dei professionisti
Dr. Daniel Heintel
Cellulare Iraq: +964 750 385 2318
Cellulare Germania: +49 176 2361 2164
Mail: heintel@amereller.com
Web site: www.amereller.com